

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente capitolato reca le clausole contrattuali da applicarsi ai contestuali affidamenti di incarichi di progettazione e direzione lavori a Professionisti o a Società esterne all’Opera, ulteriori rispetto a quelle previste nella convenzione di affidamento dell’incarico, di seguito denominata “convenzione”.-----

ART. 2 - Obblighi della Società relativi alla progettazione

1. Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, la Società è tenuta ad attuare tutte le verifiche preliminari con le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l’approvazione dell’opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura dell’Opera. -----

2. L Società è tenuta a segnalare tempestivamente con nota scritta al Direttore ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l’esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell’opera oggetto della progettazione. -

3. Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, la Società deve osservare tutte le normative vigenti in materia. -----

4. La Società, fino al momento dell’approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Direttore intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per “integrazioni” le richieste avanzate con nota del Direttore e

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	STS TRENINO ENGINEERING S.R.L.
IL DIRETTORE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Paolo Fontana -	- dott. Melchiorre Lino Orler -

finalizzate, a giudizio dello stesso Direttore, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Opera ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. La Società si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti. -----

5. La Società si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Direttore, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dalla Società stessa e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati nella convenzione, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo. -----

6. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 3 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Direttore e la Società si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Opera e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. -----

7. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti della Società per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati. -----

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	STS TRENTO ENGINEERING S.R.L.
IL DIRETTORE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Paolo Fontana -	- dott. Melchiorre Lino Orler -

ART. 3 - Obblighi della Società relativi alla direzione lavori

1. La Società è tenuta, in linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato e secondo le indicazioni prescritte dall'Amministrazione, ad informare la stessa sull'andamento dei lavori. -----
2. In tal senso potranno essere raggiunte intese per la presentazione di sintetiche relazioni o per lo svolgimento di incontri a cadenza periodica, salvo comunque sempre l'obbligo per la Società di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.-----
3. Nell'ambito della direzione lavori il direttore dei lavori è chiamato comunque a rapportarsi ai fini di un coordinamento complessivo oltre che con l'Opera, con tutti i soggetti interessati ai lavori. -----

ART. 4 - Attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico

1. L'Opera si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della convenzione medesima. In tal caso la Società è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della convenzione.-----

ART. 5 - Modalità di pagamento

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Opera della fattura emessa dallo Studio della Società. -----
2. Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa della Società, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	STS TRENTO ENGINEERING S.R.L.
IL DIRETTORE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Paolo Fontana -	- dott. Melchiorre Lino Orler -

2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Direttore con sua determinazione e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale. -----
3. Il corrispettivo dovuto dall'Opera alla Società per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa. -----
4. Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, la Società si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Opera e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti della Società per il risarcimento dei danni. -----
5. L'affidamento dell'incarico di redazione di varianti progettuali non rileva ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5), della citata L.P. n. 26/1993 e s.m. e all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione. -----

ART. 7 - Recesso unilaterale dell'Opera

1. L'Opera, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con determinazione del Direttore, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico oggetto della convenzione, recedendo dalla stessa. Il recesso dell'Opera, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto alla Società di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni. -----

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	STS TRENTO ENGINEERING S.R.L.
IL DIRETTORE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Paolo Fontana -	- dott. Melchiorre Lino Orler -

2. Fuori dai casi di cui al precedente comma 1), ai casi di recesso dell'Amministrazione committente si applica, per quanto compatibile, l'art. 10 della L. n. 143/1949 e s.m.. -----

ART. 8 - Risoluzione per inadempimento

1. Qualora la Società non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Direttore in merito alla predisposizione degli elaborati progettuali ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti Organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico ed economico, l'Opera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con la Società inadempiente, restando libera da ogni impegno verso la medesima Società. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti della Società per il risarcimento dei danni. -----

2. Qualora l'Opera intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con la Società, il Direttore, con propria nota scritta, invita la Società medesima ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che la Società abbia provveduto all'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed alla medesima Società spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'Opera in conseguenza dell'inadempimento. -----

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	STS TRENTO ENGINEERING S.R.L.
IL DIRETTORE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Paolo Fontana -	- dott. Melchiorre Lino Orler -

3. L'Opera si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere la convenzione qualora la Società non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione Lavori dalla vigente normativa in materia. --

4. Qualora l'Opera eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 3), spetta alla Società, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m.. -----

ART. 9 - Disponibilità del progetto

1. Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Opera, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dalla Società possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Opera ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo alla Società all'uopo incaricato.-----

ART. 10- Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione e nel presente capitolato speciale le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui alla L. 02.03.1949, n. 143 e s.m. e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.-----

ART. 11 - Clausola compromissoria

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	STS TRENTO ENGINEERING S.R.L.
IL DIRETTORE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Paolo Fontana -	- dott. Melchiorre Lino Orler -

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore e la Società.-----
Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, deve essere acquisito il parere del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento, da sottoporre al medesimo Direttore.-----
2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dall'Opera, uno designato dalla Società ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. -----

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	STS TRENTO ENGINEERING S.R.L.
IL DIRETTORE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Paolo Fontana -	- dott. Melchiorre Lino Orler -